



Città di Ginosa

Provincia di Taranto

www.comune.ginosa.ta.it

**UFFICIO DEL SINDACO
DEL COMUNE DI GINOSA (TA)**

Indirizzo: Piazza Marconi | 74013 | Ginosa(Ta)

Ufficio: +39 0998290236

Fax: +39 0998244001

Mail: sindaco@comune.ginosa.ta.it

Pec: sindaco.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it

ORDINANZA n. 66 del 5/11/2020

Prot. 30104

Albo N. 2530

dal 05.11.2020
al 31.12.2020

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Regole e criteri per l'utilizzo dello spazio pubblico da parte dei pubblici esercizi del territorio del Comune di Ginosa. Conferma disposizioni Ordinanza n. 40 del 23/05/2020 sino al 31 dicembre 2020.

IL SINDACO

Ricordato che:

- con dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità' del 30 gennaio 2020 l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

- con la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità 11 marzo 2020 l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività' e gravità' raggiunti a livello globale;

Considerato che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 ottobre ha deliberato la proroga al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, COVID-19;

Richiamate le proprie precedenti ordinanze adottate per fronteggiare, con specifiche misure di prevenzione e contenimento del contagio, la emergenza epidemiologica da COVID19 sul territorio comunale:

- n. 9 del 27/2/2020 "Ordinanza contingibile e urgente per la tutela sanitaria delle persone. Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dei Centri diurni e Polivalenti comunali gestiti dalla cooperative sociali o associazioni per i giorni 27, 28 e 29 febbraio per consentire le operazioni di sanificazione delle strutture scolastiche"
- n. 13 del 11/03/2020 "Ordinanza contingibile e urgente di sospensione temporanea del mercato settimanale di Ginosa e Marina di Ginosa. Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologia da Covid 19"
- n. 14 del 12/03/2020 "Ordinanza contingibile e urgente di chiusura al pubblico dei cimiteri comunali"

- n. 15 del 16/03/2020 "Misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio da virus COVID-19. Riduzione orari di apertura al pubblico di distributori automatici di vendita di generi alimentari, di autolavaggi e di car wash"
- n. 16 del 17/03/2020 "Misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio da virus COVID-19: limitazione all'accesso aree pubbliche (parcheggi comunali, spiagge, arenili e aree a parcheggio)"
- n. 20 del 19/03/2020 "Misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio da virus COVID 19: provvedimenti in merito alla vendita attraverso distributori automatici aperti al pubblico (parziale modifica ordinanza sindacale n. 15 del 16/3/2020) – Provvedimenti per attività commerciali – Misure di sanificazione e per distributori e bancomat"
- n. 22 del 21/3/2020 "Misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio da virus COVID 19. Modifica e chiarimento ordinanza n. 20/2020. Ulteriori misure per contrastare e contenere il contagio"
- n. 23 del 23/3/2020 "Emergenza epidemiologica da Covid-19. Ulteriori provvedimenti urgenti e temporanei a seguito del DPCM 11/20202 e Direttiva Ministro Pubblica Amministrazione n. 2/2020 e del D.L. 17/3/2020 n. 18"
- n. 24 del 3/4/2020 "Misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio da virus Covid-19. Periodo 4/4/2020 -13/4/2020"
- n. 25 del 6/4/2020 "Attività e servizi indifferibili erogati dal Comune. Emergenza epidemiologica COVID-19: Proroga misure organizzative Ordinanza n.23/2020"
- n. 26 del 6/4/2020 "Buoni pasto alimentare e beni di prima necessità a favore di nuclei in condizione di disagio economico causato dalla emergenza Covid 19: approvazione avviso contenente le modalità per l'accesso e avviso per gli esercizi commerciali del territorio"
- n. 28 del 9/4/2020 "Rischio da contagio da Covid 19. Ulteriori misure di prevenzione da adottarsi sino al 13/04/2020"
- n. 30 del 14/04/2020 "Servizi comunali. Organizzazione e funzionamento durante la emergenza epidemiologica Covid-19. Proroga misure organizzative sino al 3/5/2020"
- n. 31 del 15/04/2020 "Rischio da contagio da Covid 19. Ulteriori misure di prevenzione da adottarsi sino al 3/05/2020"
- n. 32 del 24/04/2020 "Ordinanza di riapertura al pubblico dal 27/4/2020 dei cimiteri comunali di Ginosa e di Marina di Ginosa"
- n. 33 del 2/05/2020 "Rischio da contagio da Covid 19. Ulteriori misure di prevenzione da adottarsi sino al 17/05/2020"
- n. 35 del 8/5/2020 "Rischio da contagio da Covid 19. Misure di prevenzione da adottarsi sino al 17/05/2020"
- n. 37 del 14/5/2020 "Riapertura mercato settimanale del lunedì per soli generi alimentari Piazzale Padre Pio a Ginosa"
- n. 38 del 18/05/2020 "Organizzazione servizi comunali a fronte della emergenza epidemiologia da Covid 19. Ulteriori provvedimenti urgenti e temporanei sino alla data del 31 maggio."
- n. 40 del 23/5/2020 "Emergenza epidemiologia da Covid 19. Adozione di misure urgenti e individuazione di regole e criteri per l'utilizzo dello spazio pubblico da parte dei pubblici esercizi del territorio del comunale di Ginosa nel rispetto di condizioni idonee alla tutela della salute. Organizzazione servizi comunali sino alla data del 30/6/2020"
- n. 43 del 5/6/2020 "Emergenza epidemiologia da Covid 19. Organizzazione servizi comunali sino alla data del 30/6/2020"
- n. 46 del 1/7/2020 "Funzionamento servizi comunali sino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso al Covid 19 31 luglio 2020"

- n. 54 del 31/7/2020 “Stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso al Covid 19. Funzionamento servizi comunali. Proroga provvedimenti vigenti sino al 31/8/2020”
- n. 57 del 31/8/2020 “Emergenza covid-19: misure organizzative dei servizi e degli uffici comunali fino al 11 settembre 2020.”
- n. 59 del 16/09/2020 “Mercato settimanale di Ginosa. Riapertura completa dei Settori alimentare e non alimentare nella sistemazione provvisoria della aree di via della Pace, via Palatrasio, Piazzale Padre Pio e via Portararo”
- n. 60 del 21/09/2020 “Rinvio inizio Attività didattiche I.S.C. “G. Deledda San Giovanni Bosco”” e “G. Calò al 28/09/2020”
- n. 61 del 14/10/2020 “Mercato settimanale di Ginosa. Trasferimento temporaneo nelle aree di via Fratelli Materano, piazzale Padre Pio e via Portararo”

Richiamata in particolare la propria ordinanza n. 40 del 23/5/2020, avente ad oggetto *“Emergenza epidemiologia da Covid 19. Adozione di misure urgenti e individuazione di regole e criteri per l'utilizzo dello spazio pubblico da parte dei pubblici esercizi del territorio del comunale di Ginosa nel rispetto di condizioni idonee alla tutela della salute.”* con la quale si ordinava a tutti i soggetti interessati di attenersi alle seguenti disposizioni per l'installazione di:

- *arredi di base quali tavoli e sedie; elementi isolati complementari di copertura e riparo quali ombrelloni, tende parasole non ancorate, copertura a gazebo, ecc;*
- *panche, sgabelli, piani di appoggio, ecc. con l'obbligo di cestini per la raccolta rifiuti da mantenere e svuotare a cura e spese del titolare;*

1. *gli arredi devono essere collocati in adiacenza al locale o, per motivate esigenze, nelle immediate vicinanze o in corrispondenza della facciata di altre proprietà, previo consenso scritto dei gestori o, nel caso lo spazio sia sfitto, dei proprietari;*

2. *è consentito per la collocazione di tavoli e sedie, l'utilizzo di aiuole, aree verdi o/e piazze poste nelle vicinanze dell'attività. Qualora l'occupazione riguardi spazi sul lato opposto dell'esercizio, tale occupazione sarà consentita compatibilmente al traffico che si sviluppa abitualmente in luogo. Inoltre, se le condizioni generali lo richiederanno, per garantire la sicurezza durante l'attraversamento della strada, dovranno essere realizzate tutte le opere necessarie a tal fine e in particolare, se verrà ritenuto necessario, eventuali attraversamenti pedonali, secondo le indicazioni dei competenti uffici comunali e con oneri a carico del richiedente;*

3. *tutte le aree utilizzate, con particolare riferimento alle aiuole e alle aree verdi, devono essere ripristinate nel loro integrale stato e decoro al termine del periodo di occupazione;*

4. *non sono in ogni caso derogabili le norme relative alla sicurezza stradale previste dal Codice della strada;*

5. *il modulo semplificato allegato alla presente ordinanza sarà utilizzato per la presentazione delle istanze di concessione di occupazione delle aree in attuazione delle previsioni dell'articolo 181 “Sostegno delle imprese di pubblico esercizio” del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*

6. *il modulo, indirizzato al Responsabile Ufficio S.U.A.P. del Comune di Ginosa, sarà presentato esclusivamente mediante invio all'indirizzo PEC: comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it, anche a mezzo di tecnici professionisti, corredato da: - planimetria dell'area interessata, inserita nel relativo contesto urbano, completa di indicazioni delle misure e di distribuzione degli arredi; - se necessaria, la dichiarazione di assenso degli eventuali privati proprietari dell'area interessata - il recapito dell'eventuale tecnico professionista;*

7. l'Ufficio S.U.A.P. del Comune di Ginosa, entro il termine di giorni 15 dalla presentazione della richiesta rilascerà specifica autorizzazione sulla base dei seguenti criteri: - il limite massimo dello spazio concedibile è calcolato secondo il criterio più favorevole tra il raddoppio della superficie interna per somministrazione/vendita o il raddoppio della superficie per occupazione temporanea di suolo pubblico già autorizzata; - valutazione sulla quantità di spazio richiesto in relazione alla necessità di garantire ad altri gestori pari opportunità; - valutazione delle effettive condizioni di sicurezza, sia pedonale che stradale, della soluzione proposta; - valutazione dell'adeguatezza delle soluzioni proposte al fine di non recare disturbo ai residenti e alle altre attività che si svolgono nell'area di riferimento - valutazione del decoro delle strutture con riferimento all'area circostante

8. dalla data di presentazione della domanda e per i successivi 15 giorni, in attesa della conclusione dell'iter finalizzato al rilascio dell'autorizzazione, i richiedenti, ove le condizioni del traffico lo consentano e fermo restando il rispetto del Codice della Strada, potranno occupare la superficie richiesta con tavoli, sedie, panche, sgabelli, piani di appoggio o ombrelloni, rimuovendoli completamente alla chiusura dei locali.

9. con deliberazione la Giunta Comunale potrà individuare in via sperimentale, zone, parti di carreggiate, piazze o parchi da adibire all'attività di somministrazione, secondo criteri definiti della stessa deliberazione;

Tenuto conto che con la medesima ordinanza si disponeva altresì:

1. che le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte tramite gli arredi collocati su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) devono avere termine entro le ore 24.00;

2. che tale orario può essere modificato con successiva ordinanza del Sindaco in prossimità della stagione estiva;

3. che è vietato delimitare in qualche modo lo spazio concesso;

4. che tutti elementi di arredo devono essere rimossi giornalmente e allo scadere della concessione;

5. che al termine delle attività autorizzate giornalmente di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande è obbligatorio il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie da parte delle attività interessate, a loro carico saranno demandate le operazioni di pulizia e di ripristino dello stato dei luoghi;

6. che sul suolo pubblico concesso, il titolare dell'esercizio di vicinato non può servire gli alimenti e bevande, che devono essere prelevati al banco;

7. Gli operatori dovranno osservare le prescrizioni della Ordinanza Presidente Regione Puglia n. 237 del 17/5/2020, avente ad oggetto " D.P.C.M. 17 maggio 2020 - Riapertura delle attività economiche e produttive" con le allegate Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive.

8. che gli artigiani del settore alimentare o altre attività non in possesso di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande:

- a. non potranno effettuare, neppure saltuariamente, servizio di somministrazione ai tavoli o altra attività similare, anche realizzata in forma indiretta;

b. non potranno praticare prezzi diversi da quelli praticati alla normale clientela che si serve presso il locale;

c. dovranno esporre, in luogo ben visibile dall'esterno del locale, un cartello con l'indicazione "non si effettua servizio ai tavoli" o altra similare indicazione.

9. che le misure previste dalla presente ordinanza debbano essere applicate, in tutti i casi, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- in prossimità di intersezioni viarie gli arredi non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. Qualora l'installazione degli arredi interferisca con la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvede ai necessari adeguamenti, previo accordo con i competenti uffici comunali e con oneri a suo carico. Gli arredi non devono inoltre occultare la vista di eventuali impianti semaforici oltre alla vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi eventualmente presenti;

- al fine di consentire il transito pedonale lungo il marciapiede deve essere garantito uno spazio adibito a tale scopo avente larghezza non inferiore a metri 1,50 per tutta la zona di transito in corrispondenza dell'occupazione;

- nelle zone a traffico limitato (Z.T.L.) o nelle aree pedonali l'installazione di arredi in carreggiata è consentita a condizione che non crei pericolo o intralcio alla viabilità. L'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere libere da qualsiasi tipo di occupazione le aree necessarie al transito dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad altri mezzi di trasporto pubblico: a tal fine la larghezza di detti spazi non deve essere inferiore a metri 3,50 lineari;

- la concessione di occupazione del suolo pubblico è revocata per motivi di interesse pubblico con provvedimento motivato da comunicare al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza, la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso;

- la concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa nei seguenti casi:

--- ogni qualvolta nello spazio interessato debbano effettuarsi lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione, dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso;

--- per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi saranno a carico del concessionario.

Ricordato poi che la predetta ordinanza aveva vigore con valenza sperimentale fino al 31 ottobre 2020, con possibilità di proroga e di adeguarne l'applicazione sulla base degli effetti prodotti, anche in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alla adozione dei preannunciati atti normativi in fase di emanazione (come il Regolamento dei Dehors - Comune di Ginosa, in attesa di approvazione definitiva)

VISTO l'articolo 181 "Sostegno delle imprese di pubblico esercizio" del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. D.L. Rilancio) nel testo risultante dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e dalle successive modifiche ed integrazioni, e preso atto che:

- Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 dicembre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

- A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

- Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

- Per la posa in opera delle predette strutture amovibili è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Ritenuto di confermare con apposita ordinanza le disposizioni di cui alla richiamata ordinanza n. 40/2020, per le motivazioni ivi dettagliatamente specificate, sino al nuovo termine fissato dalla norma sopra riportata e quindi sino al 31 dicembre 2020;

Visto il DPCM del 24/10/2020, recante le misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19, come sostituito dal DPCM 3/11/2010;

Vista la Ordinanza del Ministero della Salute emanata il 4/11/2020 in esecuzione del predetto DPCM 3/11/2010, e preso atto che a far tempo dal 6/11/2020, in Regione Puglia -inserita nell'Allegato 1- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

Richiamato il D. Lgs 18 agosto 2000, n.267 TUEL e ritenuti sussistenti i presupposti per la adozione di una ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell' art. 50 "Competenze del sindaco", dando atto del rispetto dell'art. 3 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

Per quanto su premesso:

ORDINA

Confermare le disposizioni impartite con la propria Ordinanza n. 40/2020, avente ad oggetto "Emergenza epidemiologia da Covid 19. Adozione di misure urgenti e individuazione di regole e criteri per l'utilizzo dello spazio pubblico da parte dei pubblici esercizi del territorio del comunale di Ginosa nel rispetto di condizioni idonee alla tutela della salute." sino al 31 dicembre 2020.

DA' ATTO che, in virtù delle disposizioni del DPCM 24/10/2020, come sostituito dal DPCM 3/11/2010 e della Ordinanza del Ministero della Salute datata 4/11/2020, a far tempo dal 6 novembre 2020 -allo stato- sono sospese in Puglia le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

DA' ATTO che l'apertura dei servizi di ristorazione, i relativi orari e le modalità del loro funzionamento sono comunque demandati ai provvedimenti in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19 che saranno successivamente emanati.

DA' ATTO infine che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

TRASMETTE Copia del presente provvedimento alla Prefettura e alla Questura di Taranto, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Taranto, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

AVVERTE che contro la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse, può presentare ricorso al Tar, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

